



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 31

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

INTERROGAZIONI

235^a seduta: martedì 14 febbraio 2017

Presidenza del presidente FORMIGONI

I N D I C E

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 8
MONTEVECCHI (M5S)	7
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali	3, 4
VACCARI (PD)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-03428, presentata dal senatore Vaccari.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con decreto ministeriale del 23 febbraio 2016 sono stati adottati i criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e la nuova classificazione degli ippodromi.

Al riguardo, va premesso che l'operatività del nuovo sistema di classificazione è stata procrastinata alla data del 1° gennaio 2018, in considerazione della delega per la riforma del settore inserita nel collegato agricoltura, come tutti ben sapete. La proroga consentirà di valutare ancora più approfonditamente gli impatti del nuovo sistema di classificazione sull'attuale dimensionamento del settore e, nel contempo, di perfezionare eventualmente i meccanismi di funzionamento, anche attraverso interventi integrativi o correttivi dei parametri previsti.

Con riguardo poi ai contenuti del provvedimento, evidenzio che esso tiene conto del quadro definito dal Consiglio di Stato con il parere del 10 dicembre 2014.

Per quanto attiene, poi, alla preoccupazione dell'interrogante circa l'evenienza che il differimento penalizzi gli ippodromi virtuosi, già in linea con i nuovi parametri, possiamo rassicurare sul fatto che, seppure la disciplina del finanziamento per l'anno 2017 non sia stata ancora definita, essa formerà oggetto di un confronto con le associazioni di categoria, ed in quella sede, anche su istanza delle società di corsa, potranno essere presi in considerazione, nel rispetto dei limiti generali stabiliti dal modello Deloitte, misure transitorie premiali.

In ordine, infine, ai controlli sulle dichiarazioni rese dagli ippodromi, nel precisare che su 43 impianti di trotto e galoppo solo 8 superano la soglia dei 300 *box* occupati, si specifica che sono in atto puntuali controlli

sulle dichiarazioni rese in ordine al numero dei *box* occupati presso gli ippodromi, richiedendo alle società le medesime evidenze.

VACCARI (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il Vice Ministro per la sua risposta e mi dichiaro parzialmente soddisfatto.

Si tratterà di attendere il confronto – indicato dal rappresentante del Governo – da proporre alle associazioni di categoria per l'applicazione per l'anno 2017 del decreto ministeriale del 23 febbraio 2016, nelle more dell'efficacia del decreto ministeriale del 27 dicembre 2016. È chiaro, infatti, che, in assenza di riferimenti, al momento sono confermate le somme stanziare per il 2015, quindi necessariamente penalizzanti rispetto al lavoro importante e credo anche positivo svolto dal Ministero, un lavoro non solo di revisione dei criteri alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, ma anche di ridefinizione del quadro dei contributi rispetto all'effettiva capacità degli ippodromi di corrispondere alle aspettative sia dei visitatori sia, in particolare, delle società di corsa.

Credo che l'ipotesi avanzata dal Vice Ministro, volta a tenere comunque conto di misure transitorie premiali, sia quella più efficace e più utile al fine di evitare eccessive penalizzazioni.

Circa il rapporto con gli ippodromi, in questa fase di transizione e di discussione con le associazioni di categoria le raccomanderei, Vice Ministro, di caldeggiare presso i funzionari del Ministero un atteggiamento più utile alla ricerca di un accordo, considerate le reazioni che abbiamo registrato presso alcuni ippodromi anche rispetto alla presentazione di questa interrogazione.

In conclusione, le chiedo un maggior rigore sul fronte dei controlli che lei ha dichiarato che verranno puntualmente effettuati sugli otto ippodromi in questione. Dai dati del 2016 appare infatti molto evidente una discrepanza tra il numero dei cavalli partenti, il numero di quelli dichiarati e il numero degli addetti alla custodia dei cavalli stessi. Siccome da questi dati derivano contributi molto diversi da ippodromo a ippodromo, è chiaro che l'effettiva attività di controllo potrebbe portare a una maggiore equità e a una migliore distribuzione delle risorse pubbliche.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01879, presentata dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto che il comparto bieticolo-saccarifero è stato oggetto di una radicale riforma strutturale a decorrere dal 2006, al fine di riequilibrare la produzione alle esigenze del mercato dell'Unione europea che imponeva una riduzione della quantità prodotta in quota di almeno 6 milioni di tonnellate.

Con regolamenti comunitari del 2006 è stata disciplinata la ristrutturazione del settore prevedendo l'attuazione di un programma di aiuto alle imprese saccarifere in ragione di 657 euro per tonnellata rinunciata per le domande presentate nel 2006-2007 e di 562,50 euro per tonnellata rinun-

ciata per le domande presentate nel 2008-2009. Le imprese italiane hanno aderito al programma e hanno proposto al Ministero la chiusura di ben 15 zuccherifici, per un totale di 1.049.443 tonnellate di quota di produzione di zucchero rinunciata, pari al 67 per cento della quota attribuita all'Italia (che era di 1.557.443 tonnellate), lasciando operativi soltanto i *silos* ove fossero presenti impianti di imballaggio e confezionamento.

Questo Ministero – come confermato dai *report* degli *audit* europei redatti tra il 2006 e il 2011 dai revisori della Commissione dell'Unione europea – ha seguito le operazioni di smantellamento degli impianti, attivando i coordinamenti operativi tra le amministrazioni centrali e quelle territoriali coinvolte nelle operazioni.

L'importo riservato all'Italia dal programma UE ammontava a circa 740 milioni di euro e la quota riservata all'industria di trasformazione era pari a 666 milioni di euro.

Le imprese SFIR, Coprob e Eridania Sadam spa, interessate al contenzioso amministrativo relativo ai *silos*, hanno beneficiato di un importo per società rispettivamente pari a 240 milioni di euro, 210 milioni di euro e 252 milioni di euro, importi interamente liquidati.

In particolare, per quanto attiene alla campagna di commercializzazione 2006-2007, alla società Eridania Sadam spa è stato erogato un totale di euro 187.894.378,80 (euro 62.631.459,60 in acconto ed euro 125.262.919,20 a saldo) e per la campagna di commercializzazione 2008-2009 è stato erogato un importo totale di euro 64.460.812,50, quale rata unica dell'aiuto alla ristrutturazione. Si specifica che l'importo erogato per la ristrutturazione degli zuccherifici alla ditta Eridania Sadam spa è da intendersi come ristrutturazione totale e non parziale.

Premesso quanto sopra, evidenzio che soltanto nel 2010, a seguito di un *audit* dell'esecutivo UE, la Commissione ha contestato l'interpretazione data dall'Italia e ha invitato le autorità italiane a procedere allo smantellamento totale dei *silos*, e cioè anche di quelli impiegati per lo stoccaggio di prodotto finito e destinato al confezionamento.

Di conseguenza, il Ministero invitava l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a mantenere vincolate le garanzie fideiussorie prestate dalle imprese interessate nell'ambito degli aiuti per il piano di ristrutturazione. Da tale decisione è scaturito un contenzioso complesso con le imprese coinvolte, nell'ambito del quale il Consiglio di Stato rimetteva alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali interpretative e di validità dei ricorsi in appello e sospendeva il giudizio in attesa della pronuncia dell'organo giudiziale comunitario.

Nel 2013 è intervenuta la pronuncia della Corte di giustizia, che ha confermato l'interpretazione estensiva della nozione di «impianti di produzione», comprensiva dunque dei *silos* destinati allo stoccaggio di zucchero del beneficiario dell'aiuto, a prescindere se fossero utilizzati anche per altri usi. Non rientravano in questa nozione né i *silos* utilizzati solo per lo stoccaggio di zucchero, prodotto entro la quota, depositato da altri produttori o acquistato presso questi ultimi, né quelli utilizzati solamente per il

confezionamento o imballaggio di zucchero ai fini della commercializzazione.

Sulla base di tale pronuncia, nel 2014 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello delle imprese ricorrenti, ritenendo appunto i *silos* parte del procedimento produttivo e AGEA ha provveduto a notificare alle tre società un'intimazione ad adempiere in quanto, pur a fronte della dichiarazione di conclusione del piano di ristrutturazione effettuata dal Ministero, non era comunque operante lo svincolo delle cauzioni previsto dalle disposizioni in materia di pagamento dell'aiuto comunitario.

Attualmente, a seguito di ulteriore impugnativa delle imprese il contenzioso è, in parte, all'esame della Cassazione e dunque non ancora concluso e, in parte, oggetto di sospensiva decisa dal TAR del Lazio in attesa della definizione del contenzioso europeo.

Alla luce di quanto riportato, è chiaro che il Ministero, non solo non sarebbe potuto intervenire in alcun modo in presenza del giudizio pendente dinanzi alla Corte di giustizia, ma si è immediatamente attivato non appena notificata la sentenza della Corte e quella successiva del Consiglio di Stato.

Nel contempo, d'altra parte, il Ministero ha proceduto a sollecitare la Commissione a ricercare congiuntamente una soluzione tecnico-amministrativa adeguata, individuando un percorso che potesse prevedere tempistiche congrue anche per l'abbattimento dei *silos*.

E ancora, sotto il profilo giurisdizionale, si è provveduto all'impugnativa, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, della decisione della Commissione del 2013 relativa alla correzione finanziaria a tutela e salvaguardia dell'interesse dello Stato italiano innanzi al tribunale dell'Unione.

In merito alla richiesta formulata dagli onorevoli interroganti, concernente le modalità e le certificazioni prodotte dalle società interessate, sia nella fase *ante* che in quella *post*, per lo smantellamento dei *silos* nei siti interessati ed oggetto di demolizione, evidenzio che le stesse, volontariamente partecipanti al piano di ristrutturazione in questione, presentarono, in data 1° luglio 2006, 27 novembre 2007 e 25 gennaio 2008, specifiche domande di aiuto, corredate di dettagliati piani di ristrutturazione. Nel piano le imprese hanno incluso il piano aziendale, il piano sociale, il piano ambientale e il piano finanziario.

Il Ministero, nel corso del quinquennio 2006-2011, attraverso una Commissione ministeriale appositamente nominata, ha verificato non solo la corrispondenza del programma dettagliato indicato nel precitato piano con le azioni poste in essere, ma anche l'azione amministrativa gestionale e di controllo eseguita dall'AGEA.

Ha inoltre, in base a precise disposizioni comunitarie, trasmesso le relazioni ai competenti servizi dell'Unione europea, come riscontrato nei *report* dei revisori UE che hanno effettuato visite di controllo. I revisori non hanno rilevato incongruenze con le specifiche disposizioni comunitarie.

Il Ministero, pertanto, ha garantito, sia sul piano generale, sia su quello specifico, relativo al piano ambientale, il pieno rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali, come già sopra evidenziato.

Infine, per quanto attiene alla richiesta degli onorevoli interroganti di conoscere i *silos* non smantellati presenti in altri stabilimenti di Eridania Sadam dismessi, si precisa che i *silos* in questione sono presenti solo nel sito di Russi, ubicato in provincia di Ravenna.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio il vice ministro Olivero per la risposta, che, però, chiaramente, non mi soddisfa. La questione, infatti, è un'altra: Eridania Sadam spa è obbligata a procedere allo smantellamento di tre *silos*; gli ispettori dell'Unione europea verificano che lo smantellamento non è stato condotto in conformità e aprono una procedura di infrazione, tanto che lo Stato italiano restituisce materialmente i finanziamenti ottenuti e presenta ricorso. A questo punto, secondo la logica del cittadino comune che però mi pare funzioni anche con riferimento alle casse dello Stato, ci si chiede per quale motivo nel frattempo lo Stato, nulla ostando, non abbia avanzato azione di rivalsa nei confronti della società per avere indietro i soldi.

Inoltre, dopo un susseguirsi di ricorsi e sentenze del Consiglio di Stato (quelle del 2014 e del 2015), giustamente ricordati dal Vice Ministro e che comunque non escludono il fatto che dei tre *silos* uno rimanga ancora da smantellare, la domanda è di nuovo la stessa: perché lo Stato continua a non esercitare il diritto di rivalsa?

Evidenzio questo aspetto in quanto un nostro parlamentare ha presentato al Parlamento europeo un'interrogazione in materia alla quale in sintesi è stato risposto che, nel momento in cui si verifica che le riconversioni non sono state totalmente effettuate, si profilerebbero aiuti di Stato illegali se lo Stato italiano non dovesse recuperare le somme erogate. Quindi, il fatto che lo Stato non eserciti il proprio diritto di rivalsa aggrava ancora di più la situazione, perché – lo ribadisco – si potrebbe profilare una procedura di infrazione per aiuti di Stato illegali.

Era questo il cuore dell'interrogazione.

Qualcuno diceva che a pensar male si fa peccato ma spesso ci si prende. Infatti, se verificiamo chi sono gli attori coinvolti in Emilia-Romagna (ma la vicenda si dipana anche in altre Regioni, perché Eridania non interessa solo il polo di Russi) ed effettuiamo una rapida ricerca sugli imprenditori coinvolti e sui finanziatori della campagna elettorale del 2013 di alcuni partiti (dico «alcuni» perché i finanziamenti sono stati trasversali), non sarà forse che tutta la vicenda sta proseguendo senza soluzione perché in fondo in fondo tra gli attori coinvolti ci sono anche soggetti che sono stati particolarmente generosi nell'aiutare la partecipazione di alcune forze politiche alla tornata elettorale? Questo se vogliamo pensar male, ma la domanda si pone.

Chiaramente non sono soddisfatta della risposta del Vice Ministro e quindi presenterò un'altra interrogazione in materia nella speranza che, nel frattempo, lo Stato, nel timore del profilarsi di una ipotetica procedura

di infrazione per aiuti di Stato illegali, si attivi per tentare di recuperare una somma ormai proporzionata all'unico *silos* non ancora smantellato.

PRESIDENTE. Ringrazio il Vice Ministro per la sua disponibilità. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,50.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

VACCARI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 449 del 1999 dispone che l'Unire, Unione nazionale incremento razze equine (le cui funzioni sono state dapprima trasferite all'ASSI e successivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), «contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi»;

una parte considerevole dell'attività degli ippodromi, la gestione degli impianti e l'organizzazione delle corse, e la relativa trasmissione delle immagini a mezzo di riprese televisive, viene sovvenzionata con fondi pubblici;

l'erogazione del contributo avviene sulla base di una convenzione, che rinvia ad un modello (cosiddetto modello Deloitte) che fissa una serie di parametri, che definiscono le modalità di erogazione del contributo,

considerato che:

con parere n. 3951 del 10 dicembre 2014, il Consiglio di Stato, sez. II, ha chiarito: la natura giuridica del contributo, qualificandola quale «sovvenzione»; la gestione dell'ippodromo e l'organizzazione delle corse ha natura di «servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli»; la natura della convenzione quale accordo pubblicistico, ex art. 11 della legge n. 241 del 1990;

il Consiglio di Stato ha altresì rilevato che «le tre voci in cui si scompone il contributo (corrispettivo corse, corrispettivo riprese TV e corrispettivo impianti) servono a dare una giustificazione causale ad una erogazione che diversamente assumerebbe una configurazione del tutto casuale ed erratica»;

con ciò il Consiglio di Stato, ribadendo il diretto legame tra sovvenzione e servizio di rilievo pubblicistico, ha sottolineato la necessità che la sovvenzione erogata sia «giustificata» dal (e proporzionata al) servizio reso; diversamente, ci si troverebbe di fronte ad un'erogazione di fondi pubblici non giustificata da una «controprestazione», che trovi fondamento e giustificazione in un servizio di interesse generale, con possibile emersione di profili di danno erariale, oltre che di una ingiustificata disparità di trattamento tra ippodromi «virtuosi» e ippodromi «negligenti»;

con decreto interministeriale prot. interno n. 681 del 23 febbraio 2016, il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali ha adottato i «criteri generali delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi»;

tale ridefinizione dei criteri (rispetto al precedente modello De-loitte) si è resa necessaria, successivamente ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato, nel citato parere, in quanto il precedente modello non garantiva la necessaria proporzione tra sovvenzione erogata e servizio reso. Di ciò ha peraltro dato espressamente conto il decreto ministeriale n. 681 del 2016;

nei «RITENUTO» del decreto medesimo si legge quanto segue: «RITENUTO pertanto necessario provvedere alla ridefinizione dei criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse in coerenza con l'attuale assetto del settore al fine di garantirne la continuità, l'efficienza e la sostenibilità; RITENUTO che, in tale ottica, il sistema di finanziamento alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi debba essere diretto a valorizzare e massimizzare il differente apporto che il singolo ippodromo, in ragione delle proprie diverse peculiarità, offre alla pubblica gestione del settore ed alla realizzazione degli obiettivi di stabilizzazione e rilancio del settore medesimo, sia in termini di competitività a livello nazionale ed internazionale, sia in termini di tutela e sviluppo economico, sociale ed occupazionale; RICONOSCIUTO necessario, in coerenza con detta finalità, procedere preliminarmente alla classificazione degli ippodromi in base alla funzione dagli stessi rivestita nell'ambito del sistema ippico e, quindi, alla istituzione del relativo ruolo; RITENUTO pertanto che l'introduzione in via propedeutica del ruolo e della classificazione degli ippodromi sia strumentale sia alla programmazione dell'attività di corse che alla nuova regolamentazione del sistema di sovvenzioni alle società di corse, in quanto diretta a garantire, in una prospettiva dinamica, la coerenza tra l'apporto di ciascun ippodromo all'esercizio della funzione pubblicistica di gestione e sviluppo del settore ippico, l'attività di corsa a questo assegnata e la remunerazione conseguentemente riconosciuta»,

rilevato che:

sullo stesso argomento e allo stesso Ministero in indirizzo l'interrogante ha presentato il 5 agosto 2015 l'atto di sindacato ispettivo 3-02138, a cui è stata data risposta in data 15 dicembre 2015, presso la 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica;

in particolare, nella risposta si legge che: «il provvedimento di definizione del ruolo degli ippodromi e dei criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse, che a breve sarà adottato, rappresenta il presupposto per definire la disciplina di dettaglio dell'intero sistema di finanziamento delle stesse»;

il nuovo sistema introdotto dal decreto n. 681 prevede infatti la collocazione dei singoli ippodromi in «ruoli», sulla base di 3 parametri fondamentali (impiantistica, attrattività e affidabilità patrimoniale e capacità gestionale, si veda l'art. 9 del decreto medesimo). Il ruolo «costituisce sistema dinamico all'interno del quale la verifica dei requisiti ai fini della permanenza nella categoria attribuita, ovvero per il passaggio ad altra categoria, è operata annualmente entro il 31 gennaio»; il ruolo garantisce,

pertanto, un controllo sistematico circa le «performance» (declinate nei citati tre parametri) dei singoli ippodromi, con un monitoraggio costante delle prestazioni degli ippodromi medesimi, atto a garantire che le sovvenzioni (effettuate con fondi pubblici) siano giustificate dalla qualità del servizio (pubblico) reso;

il nuovo sistema dei criteri di classificazione degli ippodromi introdotto dal decreto n. 681 del 2016 è dunque, per stessa ammissione dei redattori del decreto medesimo, strumentale a rendere coerente il sistema delle sovvenzioni al quadro definito dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 3951 (nonché a garantire un controllo e un monitoraggio costanti e certamente più incisivi di quelli vigenti in relazione al modello Deloitte); il che implica, ovviamente, che il precedente sistema non sia, di fatto, in linea con il parere in parola e, dunque, che i parametri ivi definiti siano erronei o comunque non in grado di determinare una proporzionalità esatta e coerente fra contributo ricevuto e servizio reso dai singoli ippodromi,

rilevato infine che:

con il decreto ministeriale prot. 96427 del 27 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si è differito al 1° gennaio 2018 l'operatività del sistema di classificazione, di cui al decreto ministeriale n. 681 del 2016, già fissato dall'art. 14 del medesimo decreto al 1° gennaio 2017, affermando nei fatti a chiare lettere che numerosi ippodromi non sono conformi al nuovo sistema dei ruoli;

la «motivazione» del differimento sarebbe da rinvenirsi nel rilevante impatto «del nuovo sistema di classificazione sull'attuale dimensionamento del settore, anche in ragione del fatto che numerosi ippodromi appaiono non raggiungere i requisiti minimi fissati dal decreto 681/2016 per l'inquadramento del ruolo»;

il decreto «concede tempo» agli ippodromi, al fine di «mettersi in regola» rispetto al nuovo regime, e raggiunge detto obiettivo, differendo il termine di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione al 1° gennaio 2018;

il differimento dell'entrata in vigore del nuovo modello è dovuto, per espressa dichiarazione del Ministro, al fatto che «numerosi ippodromi appaiono non raggiungere i requisiti minimi fissati dal decreto 681/2016 per l'inquadramento del ruolo», ma è altrettanto vero che gli ippodromi «virtuosi» (quelli che, vale a dire, risultano già ad oggi in linea con i parametri del nuovo modello) vengono penalizzati da tale differimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia fornire chiarimenti in relazione alle azioni che si intendono mettere in campo per sopperire ai profili di criticità sollevati, in particolare circa la compatibilità del differimento dell'entrata in vigore del nuovo modello con il nuovo assetto delineato dal parere del Consiglio di Stato e circa la sussistenza di profili di incongruità nell'utilizzo di fondi pubblici;

se intenda adottare misure transitorie premiali per quegli ippodromi che, diligentemente, si sono attivati per tempo, al fine di risultare conformi al nuovo assetto;

se intenda chiarire quali controlli il Ministero abbia svolto o intenda svolgere, al fine di verificare i dati forniti dagli ippodromi, ed in particolare relativamente al numero di cavalli posti nel centro di allenamento, considerato che, dai dati in possesso, sembra che alcune società di corse abbiano dichiarato valori davvero considerevoli, superiori alle 300 unità, per ottenere, secondo i parametri del vecchio modello di convenzione ora di nuovo in vigore, un contributo statale di notevole entità.

(3-03428)

MONTEVECCHI, BULGARELLI, DONNO, PUGLIA, CAPPELLETTI, AIROLA, GAETTI, PAGLINI, MORRA, GIROTTO, NUGNES, MORONESE. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*

– Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

si apprende da un comunicato pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che, in data 20 gennaio 2015, presso la sede del Ministero stesso si è svolto «un incontro tra il Ministro Maurizio Martina e i vertici del Gruppo Industriale Maccaferri, controllante di Eridania Sadam, Società proprietaria dello zuccherificio di San Quirico Trecasali»;

nel corso dell'incontro sono state affrontate diverse criticità, tra le quali il problema del settore bieticolo-saccarifero italiano ed in particolare: la mancata erogazione del saldo degli aiuti nazionali per la campagna 2009-2010 a favore della filiera; lo stato di attuazione degli accordi di riconversione sottoscritti a seguito della riforma della politica agricola comunitaria del 2006 e lo stato di attuazione dei relativi progetti di riconversione; le contestazioni mosse dalla Commissione europea sul mantenimento in attività dei silos al servizio dei reparti di confezionamento presso gli zuccherifici dismessi, con conseguente richiesta di restituzione parziale degli incentivi erogati per i progetti di riconversione di alcuni stabilimenti (trattandosi di smantellamento parziale invece di smantellamento totale);

tra i soggetti interessati dalla contestazione mossa dalla Commissione europea, va annoverata Eridania Sadam SpA., la quale ha aderito, nel corso del 2006, al piano comunitario di ristrutturazione dell'industria dello zucchero, presentando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali domanda di concessione per l'aiuto integrale, corredata dal piano di ristrutturazione degli stabilimenti interessati, tra cui quello di Russi in provincia di Ravenna;

tale piano prevedeva lo smantellamento di tutti gli impianti legati alla linea produttiva, con il mantenimento di taluni silos di stoccaggio a lungo termine e gli impianti di confezionamento, in quanto utilizzati non solo per la produzione dello zucchero bensì per le attività di confezionamento e commercializzazione dello zucchero prodotto in altri stabilimenti o da altre imprese;

la proposta contenuta nel piano è stata ritenuta ammissibile dal Ministero che, già allora, ne aveva trasmesso copia alla Commissione europea;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

Eridania Sadam in ossequio al piano di ristrutturazione depositato presso il Ministero, ha presentato annualmente le proprie relazioni ed ha proceduto allo smantellamento. La commissione ministeriale di controllo ha dato riscontro positivo alle relazioni annuali ed a quella finale, tanto che ha affermato di non aver riscontrato inadempienze o irregolarità rispetto al piano di ristrutturazione approvato;

tuttavia, a seguito di visita degli ispettori europei è stata riscontrata la presenza di silos ed impianti di confezionamento; al riguardo si osservava che il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio europeo del 20 febbraio 2006 prevedeva la concessione alle imprese produttrici di zucchero di un aiuto alla ristrutturazione, commisurato alle tonnellate di quote di merce rinunciate, allo scopo di incentivare la cessazione della produzione di zucchero entro la quota prevista, nel contempo consentendo di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all'abbandono della produzione;

in particolare, l'articolo 3 del regolamento, prevedeva, al comma 1, che l'impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, cui sia assegnata una quota di produzione entro la data indicata, possa beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione a condizione che in una delle campagne di commercializzazione parimenti indicate: *a)* rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e smantelli completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati; *b)* rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati e non utilizzi i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la produzione di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

inoltre, al considerando n. 5 del regolamento stesso si legge in relazione alla rinuncia alle quote, che l'articolo 3 prevede come opzioni lo smantellamento «completo» o «parziale» degli «impianti di produzione» con importi diversi del rispettivo aiuto;

considerato inoltre che:

con nota del 15 marzo 2011 n. 2095 il Ministero informava Eridania Sadam, SFIR ed Italia Zuccheri/Co.Pro.B., che, a seguito dell'indagine effettuata nel mese di settembre 2010, i revisori della Commissione avevano riscontrato il mantenimento di silos presso alcuni stabilimenti dismessi formalizzando i relativi rilievi con nota Ares 2010 922678 del 9 dicembre 2010;

pur trattandosi di silos destinati allo stoccaggio ai fini della confezione e commercializzazione di zucchero già prodotto altrove, i servizi della Commissione hanno ritenuto che il loro mantenimento non fosse conforme ai regolamenti (CE) nn. 320/2006 e 968/2006 ai fini dell'ammissibilità alla totalità dell'aiuto, implicante il completo smantellamento di

tutti i manufatti direttamente connessi alla produzione, tra i quali anche i silos da considerare, in ogni caso, come «direttamente connessi alla produzione dello zucchero» (in quanto impianti di imballaggio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *c*) del citato regolamento (CE) n. 968/2006;

lo stesso Ministero ha inoltre comunicato di non condividere la posizione dei revisori e di aver formulato controdeduzioni, ma qualora la Commissione non dovesse modificare detta posizione, si concreterebbe l'orientamento al riconoscimento dell'aiuto parziale;

con successiva nota del 22 marzo 2011 n. 328 l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) intimava a Eridania Sadam di procedere alla dismissione dei silos entro il termine dettato dal regolamento comunitario (30 settembre 2011, prorogato al 31 marzo 2012), comunicandole di non poter svincolare le cauzioni presentate dall'impresa a garanzia degli impegni assunti;

Eridania Sadam, ignorando arbitrariamente la scadenza del 30 settembre 2011, intimata da AGEA per la dismissione dei silos e delle strutture collegate, in data 27 settembre 2011 (atto Rep. 65442 notaio Rossi Federico in Bologna) conferiva gli immobili e gli impianti collegati ai silos (confezionamento e commercializzazione), nonché la nuda proprietà dei silos stessi, ad una nuova Società, Eridania Italia SpA, dalla stessa partecipata con una quota del 51 per cento; con il medesimo atto riacquistava il diritto di superficie dei silos per la durata di anni 5;

conseguentemente, Eridania Sadam impugnava tale diffida e vari atti connessi innanzi al Tar del Lazio, sostenendo che lo smantellamento totale degli impianti di produzione (comportando un aiuto maggiore del 25 per cento rispetto a quello relativo allo smantellamento parziale) non comprendesse la demolizione dei silos di stoccaggio, in quanto impianti non connessi alla fase di produzione, ma a quella successiva e distinta di commercializzazione;

il Tar del Lazio, Sezione seconda ter, con sentenza del 1° dicembre 2011, n. 9467, accoglieva il ricorso unicamente nella parte intesa ad ottenere lo svincolo parziale della cauzione in corrispondenza dell'aiuto per smantellamento parziale. Le restanti istanze venivano respinte;

avverso la citata sentenza, Eridania Sadam presentava appello innanzi al Consiglio di Stato, il quale decideva di sospendere il procedimento, sollevando questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo all'interpretazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, nonché con riguardo all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, relativamente all'esatto significato da attribuire alla nozione di impianti di produzione, se cioè comprendente (*ex ante*) anche impianti, quali i silos, utilizzati per lo stoccaggio, il confezionamento o l'imballaggio dello zucchero ai fini della sua commercializzazione o se, invece, sia necessario procedere ad un'analisi caso per caso, per verificare se gli impianti in questione siano effettivamente con-

nessi alla linea di produzione o invece ad attività diverse dalla produzione (ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione terza, 23 marzo 2012);

sul punto la Corte di Giustizia chiariva che «gli articoli 3 e 4 del regolamento di base e l'articolo 4 del regolamento di applicazione devono essere interpretati nel senso che, ai loro fini, la nozione di »impianti di produzione« comprende i silos destinati allo stoccaggio di zucchero del beneficiario dell'aiuto, a prescindere se questi siano utilizzati anche per altri usi. Non rientrano in tale nozione né i silos utilizzati unicamente per lo stoccaggio di zucchero, prodotto entro la quota, depositato da altri produttori o acquistato presso questi ultimi, né quelli utilizzati solamente per il confezionamento o l'imballaggio di zucchero ai fini della sua commercializzazione. Spetta al giudice nazionale valutare caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche tecniche o del vero uso che è fatto dei silos di cui trattasi» (Corte di giustizia dell'Unione europea, prima sezione, 14 novembre 2013, nelle cause riunite da C-187/12 a C-189/12);

successivamente, in data 23 giugno 2014 con sentenza n. 03184/2014 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza) ha definitivamente respinto l'appello presentato da Eridania Sadam contro AGEA e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con l'intervento ad adiuvandum della CGIL Federazione lavoratori agro-industria, poiché «Non v'è dubbio che (...) i tre silos integrandosi e concorrendo alla realizzazione anche fuori campagna del prodotto finale da avviare successivamente al confezionamento, rientrano a pieno titolo tra gli impianti di produzione e devono essere dismessi ai fini dell'ottenimento del contributo integrale, diversamente dal caso in cui i silos 1 e 2 fossero stati impiegati solo per stoccare zucchero proveniente dall'esterno da avviare direttamente al confezionamento»;

si apprende che, con Prot. n. 0000682 del 25 febbraio 2015, il Comitato interministeriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prende atto della volontà del Ministro Martina di chiedere all'Avvocatura dello Stato di impugnare, innanzi alla Corte di giustizia europea la decisione di esecuzione della Commissione dell'Unione europea 2015/103 del 16 gennaio 2015 di correzione finanziaria;

inoltre, risulta che il Ministro Maurizio Martina ha «rassicurato l'azienda, impegnandosi a dare mandato all'Avvocatura generale dello Stato affinché impugni dinanzi alla Corte di Giustizia la decisione di correzione finanziaria emessa dalla Commissione a gennaio 2015 che comporta la restituzione da parte dello Stato italiano di 90,5 milioni di euro» (dal sito «ravennawebtv» del 4 aprile 2015),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali provvedimenti intenda assumere rispetto alle industrie saccharifere i cui piani di ristrutturazione già approvati dal Ministero stesso prevedano il mantenimento dei silos in questione e se, rispetto allo smantellamento parziale di Russi (Ravenna), non intenda agire per il recupero di aiuti invece erogati per lo smantellamento totale;

se risulti in quali altri stabilimenti di Eridania-Sadam, nei siti dismessi in Italia, vi siano silos non smantellati;

con quali modalità, e con quali certificazioni, siano stati smantellati i silos nei singoli impianti italiani della citata società;

se, in riferimento ad ogni sito, siano stati erogati gli aiuti previsti e, in caso affermativo, se non intenda chiarire in quale misura e se totalmente o parzialmente.

(3-01879)